

**SULLA PRORGA DEI TERMINI DECADENZIALI  
CIGO – FIS - CIGD  
(Messaggio Inps 1008/2021)**

## SULLA PRORGA DEI TERMINI DECADENZIALI

- Il comma 10-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 183/2020 differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

**DOMANDE CHE  
BENEFICIANO DEL  
DIFFERIMENTO DEI TERMINI**

Domande i cui termini di trasmissione siano scaduti al 31.12.2021 (domande di autorizzazione CIGO/FIS/CIGD riferite a periodi fino al 30.11.2020).

**Pertanto, i datori di lavoro che NON abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale potranno trasmettere domanda entro e non oltre il 31 marzo 2021.**

**MODELLI SR41 CHE  
BENFICIAINO DEL  
DIFFERIMENTO DEL  
TERMINE DI TRASMISSIONE**

**MOD. SR41 I CUI TERMINI DI DECADENZA SIANO SCADUTI IL 31.12.2020**

**Pertanto, possono beneficiare del rinvio dei termini decadenziali al 31.03.2021, tutte le domande, riferite a periodi fino al 30.11.2020, la cui autorizzazione sia stata notificata all'azienda entro e non oltre il 01.12.2020.**

# SULLA PRORGA DEI TERMINI DECADENZIALI – SR41

## A TITOLO DI ESEMPIO

CONSENTE DI BENEFICIARE DEL RINVIO DEI TERMINI DECADENZIALI AL 31.03.2021 PER INVIO SR41

NONCONSENTE DI BENEFICIARE DEL RINVIO DEI TERMINI DECADENZIALI AL 31.03.2021 PER INVIO SR41

- Autorizzazione cigd dal 13.07.2020 al 12.09.2020 notificata in data 10.08.2020 (termine di decadenza 31.10.2020 prorogato al 31.03.2021)
- Autorizzazione cigd dal 16.11.2020 al 26.12.2020, notificata il 20.11.2020, per la sola mensilità di novembre 2020 (termine di decadenza 31.12.2020 prorogato al 31.03.2020)

- Autorizzazione cigd dal 13.07.2020 al 12.09.2020 notificata in data 10.12.2020 (termine di decadenza 09.01.2021 non prorogabile);
- Autorizzazione cigd dal 16.11.2020 al 26.12.2020, notificata il 20.11.2020, per la mensilità di dicembre 2020 (termine di decadenza 31.01.2021 non prorogabile)

Riepilogo periodi e provvedimenti che potrebbero beneficiare del rinvio dei termini di decadenziali (cfr. all. 1 messaggio Inps 1008/2021)

Periodo dal - al	Provvedimento di legge	Causale	Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020	“COVID 19 con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020

## Suggerimenti

Per il buon esito delle domande di integrazione salariale, è importate:

1) la corretta indicazione della causale; a titolo di esempio:

- per le domande di CIGO, occorre indicare la causale «Covid 19 sosp. Cigs L.178/20» solo e soltanto nei casi in cui ci sia un'autorizzazione CIGS in corso interessata da provvedimento di sospensione a seguito di decreto emesso dal Ministero del Lavoro;
- Per le domande di CIGD, è fondamentale la corretta indicazione dei decreti convenzionali (es. 33195 per le “prime” 9 settimane autorizzabili, dal 13.07.2020, ex d.l. 104/2020; 33196 per le “seconde” 9 settimane ex d.l. 104/2020; 33198 per le 6 settimane autorizzabili, dal 16.11.2020, ex d.l. 137/2020; 33199 per le 12 settimane autorizzabili ,dal 01.01.2021, ex d.l. 178/2020);

2) il rispetto dei periodi massimi autorizzabili;

3) l'allegazione, laddove prescritto, del verbale di accordo sindacale sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e non da una sola O.S.

## RIFERIMENTI UTILI – CIGO, FIS, CIGD COVID-19

- CIRCOLARE INPS 47/2020 (prime 9 settimane ex d.l. 18/2020)
- CIRCOLARE INPS 84/2020 (proroga 5+4 settimane, CIGO e FIS, richiedibili dopo la completa fruizione delle prime 9 settimane cigo/fis);
- CIRCOLARE INPS 86/2020 (proroga 5+4 settimane CIGD richiedibili dopo la completa fruizione delle prime 9 settimane di cig in deroga regionale);
- CIRCOLARE INPS 115/2020 (9+9 settimane richiedibili, a far data dal 13.07.2020, ex d.l. 104/2020)
- Circolare INPS 139/2020 (6 settimane richiedibili, a far data dal 16.11.2020, ex d.l. 137/2020)
- CIRCOLARE INPS 28/2021 (12 settimane richiedibili , a far data dal 01.01.2021, ex d.l. 178/2020)